

Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2021, n. 8-4104

Legge regionale 28/2007, articolo 14. D.C.R. 367- 6857 del 25 marzo 2019. Approvazione, per l'a.s. 2021/2022, delle azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali. Spesa prevista di complessivi euro 6.930.000,00 a valere sull'annualità 2022 del bilancio regionale 2021/2023.

A relazione dell'Assessore Chiorino:

Premesso che:

la Legge regionale 28 dicembre 2007 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) e s.m.i. sancisce che la Regione Piemonte promuove gli interventi che sostengono il diritto all'istruzione a partire dalla scuola dell'infanzia anche in relazione alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti attraverso l'erogazione di un contributo alle scuole dell'infanzia paritarie per garantire il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento del servizio in tutto il territorio regionale;

in particolare, l'articolo 14 della suddetta Legge regionale in ordine alle scuole per l'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali dispone che:

1. la Regione riconosce la funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali operanti nel proprio territorio, purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini.
2. Le predette scuole paritarie ed i Comuni ove hanno sede, al fine di mantenere il servizio di pubblica utilità attualmente svolto, stipulano apposite convenzioni secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
3. La Regione contribuisce, in via integrativa, agli interventi oggetto delle sopra citate convenzioni di cui al comma 2.
4. Per particolari situazioni e per mantenere il servizio in zone disagiate, la Regione può, in deroga a quanto previsto nei punti precedenti, erogare direttamente, previo parere dei comuni ove hanno sede, contributi alle scuole, sulla base di criteri definiti dall'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio di cui all'articolo 27 della medesima Legge;

con la D.G.R. 32-8907 del 4 giugno 2008 è stato approvato lo schema tipo di Convenzione da stipularsi tra Comuni e scuole dell'infanzia paritarie in attuazione del sopra richiamato comma 2 dell'articolo 14;

l'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio approvato, ai sensi dell'articolo 27 della Legge regionale 28/2007, con D.C.R. n. 367-6857 del 25.03.2019 al punto 2.1.3 "Azioni a gestione diretta regionale", contempla le "Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali (articolo 14)" e ne definisce gli aspetti attuativi, prevedendo, in particolare, che:

- i benefici sono assegnati per ciascuna sezione costituita e funzionante con un numero minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica;

- l'entità dei contributi è definita ripartendo:

- il 75% dello stanziamento globale annualmente previsto per il numero complessivo delle sezioni ubicate in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti o nelle frazioni di Comuni con oltre 15.000 abitanti. Alle scuole con sezione unica dei Comuni fino a 15.000 abitanti e nelle frazioni di Comuni con oltre 15.000 abitanti è assegnato un contributo aggiuntivo pari al 50% del contributo assegnato per sezione;
- il 25% dello stanziamento globale annualmente previsto per il numero delle sezioni ubicate nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Ritenuto, al fine di garantire il mantenimento diffuso e capillare dei servizi offerti, la libertà di scelta educativa e la sostenibilità dei costi, di confermare anche per l'anno scolastico 2021-2022, il sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali con riferimento:

- sia a quelle convenzionate con il Comune territorialmente competente secondo lo schema tipo di convenzione approvato con D.G.R. 32-8907 del 4 giugno 2008;
- sia a quelle non convenzionate con il Comune territorialmente competente e che operano in zone disagiate ovvero in particolari situazioni anche riconducibili alla peculiarità delle metodologie educative.

Dato atto che la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro ha predisposto, in attuazione dell'articolo 14 della Legge regionale 28/2007 e nel rispetto dei criteri fissati dal predetto Atto di indirizzo, la scheda tecnica dell'intervento denominato "*Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali*" per l'a.s. 2021/2022, per un importo complessivo di euro 6.930.000,00, la quale prevede che:

- tale intervento sia finalizzato a sostenere le scuole dell'infanzia paritarie operanti in Piemonte che rispondono ai requisiti elencati all'interno del sopra citato schema-tipo quali:

- rispondere al principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione;
- svolgere una funzione di carattere educativo e sociale;
- essere aperte alla generalità dei cittadini;
- essere scuole paritarie ai sensi della Legge 62/2000;
- essere gestite da soggetto giuridico senza fini di lucro.

Richiamate:

la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.”;

la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 avente ad oggetto “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023”.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approvare, in attuazione dell'articolo 14 della Legge regionale 28/2007 ed in conformità alla D.C.R. 367-6857 del 25 marzo 2019 “Atto di indirizzo degli interventi in materia di diritto allo studio”, la scheda tecnica per l'a.s. 2021/2022 dell'intervento “Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali” allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A), destinando euro 6.930.000,00 al sostegno come sopra descritto.

Dato atto che il presente provvedimento, per l'importo complessivo di euro 6.930.000,00, trova copertura a valere sul bilancio di previsione finanziario 2021/2023, anno 2022, sulla dotazione finanziaria dei seguenti capitoli, anno 2022:

- euro 6.187.500,00 a valere sul capitolo 151941/22, Missione 04, Programma 07;
- euro 742.500,00 a valere sul capitolo 189653/22, Missione 04, Programma 07;

Ritenuto, inoltre, di:

- disporre che qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse siano destinate al finanziamento dell'intervento denominato “Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali” per l'a.s. 2021/2022, nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento;

- di demandare alla Direzione regionale Istruzione, formazione e lavoro, Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Richiamato l'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in base al quale i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, enti pubblici e privati devono essere predeterminati e resi pubblici prima dell'attribuzione dei benefici.

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i.;

vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";

vista la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2023" (Bollettino Ufficiale n. 15 Supplemento ordinario n. 4 del 16 aprile 2021);

vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9.07.2021 che approva il Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale abrogando, al contempo, il precedente regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di Legge,

delibera

di approvare, in conformità alla D.C.R. 367-6857 del 25 marzo 2019 la scheda tecnica denominata "Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali" per l'a.s. 2021/2022, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A), destinando euro 6.930.000,00;

di dare atto che il presente provvedimento, per l'importo complessivo di euro 6.930.000,00, trova copertura a valere sul bilancio di previsione finanziario 2021/2023, anno 2022, sulla dotazione finanziaria dei seguenti capitoli, anno 2022:

- euro 6.187.500,00 a valere sul capitolo 151941/22, Missione 04, Programma 07;

- euro 742.500,00 a valere sul capitolo 189653/22, Missione 04, Programma 07;

di disporre che qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse siano destinate al finanziamento dell'intervento denominato "Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali" per l'a.s. 2021/2022, nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento;

di demandare alla Direzione regionale Istruzione, formazione e lavoro, Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art .61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

(omissis)

Allegato

SCHEDA TECNICA

***“Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole
dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali”***

a.s. 2021/2022

art. 14 della legge regionale n. 28/2007 e s.m.i.

FINALITA' DELL'INTERVENTO

La Regione Piemonte ribadendo l'importanza della funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell'infanzia paritarie e riconoscendo il servizio di pubblica utilità che esse attuano sul territorio assicura il proprio sostegno finanziario al fine di concorrere alle spese di gestione e funzionamento sostenute nel corso dell'anno scolastico.

DESTINATARI

Destinatarie del finanziamento sono le scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali operanti in Piemonte:

- convenzionate con il Comune territorialmente competente secondo lo schema tipo approvato con D.G.R. 32-8907 del 4 giugno 2008;
- non convenzionate con il Comune territorialmente competente e che operano in zone disagiate ovvero in particolari situazioni anche riconducibili alla peculiarità delle metodologie educative così come previsto dall'articolo 14, comma 4, della l.r. 28/2007.

Le scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate di cui sopra devono allegare all'istanza di contributo il parere del Comune ove la scuola ha sede e le motivazioni della mancata convenzione.

Ai fini dell'ammissione al contributo le scuole dell'infanzia devono:

- rispondere al principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione;
- svolgere una funzione di carattere educativo e sociale;
- essere aperte alla generalità dei cittadini;
- essere scuole paritarie ai sensi della legge 62/2000;
- essere gestite da soggetto giuridico senza fini di lucro;
- svolgere il servizio con modalità non commerciale in base ai criteri previsti dal D.M. annualmente pubblicato dal M.I.U.R.
- essere regolari ai fini del rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie complessivamente stanziare per la realizzazione degli interventi di cui sopra sono pari a euro 6.930.000,00 e trovano copertura a valere sui capitoli 151941/22 e 189653/22 sulla dotazione finanziaria 2022, Missione 04, Programmi 06 e 07.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse destinate al finanziamento dell'intervento in oggetto, per l'a.s. 2021/2022, le stesse verranno ripartite nel rispetto di quanto disposto dal provvedimento di approvazione del presente allegato.

La ripartizione delle risorse stanziare verrà effettuata in attuazione a quanto previsto dall'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio approvato, con D.C.R. n. 367-6857 del 25.03.2019 e secondo le indicazioni contenute nell'Avviso pubblicato sul sito della Regione Piemonte.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

L'Avviso è pubblicato sul sito della Regione Piemonte all'interno dell'area tematica relativa all'Istruzione, da cui è scaricabile (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/0-6-anni-servizi-contributi/scuole-dellinfanzia-paritarie>) unitamente alla Modulistica e all'interno della Sezione "Bandi e Finanziamenti" accessibile al seguente link: <https://bandi.regione.piemonte.it/>

TERMINI DI CONCLUSIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il termine di conclusione del procedimento di cui al presente atto è stato individuato dalla DGR n. 25-6580 del 28 ottobre 2013 in 180 giorni dal termine di presentazione delle domande di contributo.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Politiche dell'istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche.